



notizie

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità

ANNO XXIX - N. 2/2020



Padri che uccidono

di Maurizio Quilici *

Sono tante le foto che lo ritraggono su un sentiero di montagna, sulla neve con gli sci, in bicicletta, arrampicato su una roccia, a cavallo, in mezzo a un bosco... Sempre con Elena e Diego, i suoi gemelli. Tutti e tre con il sorriso, con il volto radioso: la felicità di un genitore che apre la vita nei suoi aspetti più belli – lo sport, la natura... – alle sue creature e quella di bambini che la scoprono in una delle due amate figure di riferimento: il padre. Le ultime immagini pubblicate sui social erano accompagnate dalla frase “Con i miei ragazzi... sempre insieme”.

Quello stesso padre, che a detta di molti era “un padre che viveva per i figli”, a un tratto ha deciso che la vita andava troncata: l’ha tolta ai suoi bambini, l’ha tolta a se stesso. Non era amore, il suo. Magari sofferenza, dolore, disagio... ma non amore. O, se preferite, era un amore profondamente malato, un non-amore.

E’ l’orrendo episodio accaduto a Margno, nel Lecchese, nella notte fra il 27 e il 28 giugno scorsi, quando un uomo di 45 anni, Mario Bressi, impiegato in una multinazionale delle telecomunicazioni, ha strozzato i suoi gemelli, un maschio e una femmina di dodici anni, mentre era in vacanza con loro, e poi si è ucciso gettandosi da un ponte. Non è il primo episodio di un genitore che uccide un figlio. Altri ne sono accaduti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Per lo più (ma non solo) con il padre come autore. Quasi sempre nel corso, o in previsione, di una separazione; più raramente per difficoltà economiche che rendevano incerto il futuro della famiglia.

Come dimenticare, anche se sono passati 25 anni, l'uccisione dei tre figli da parte dell'ex poliziotto Tullio Brigida? Avevano 13, otto e tre anni. I loro corpi furono ritrovati un anno dopo. O il caso di Matthias Schepp, il mite ingegnere svizzero che scompare con le sue gemelle di sei anni, le uccide e inscena una mostruosa "caccia al tesoro" inviando alla moglie dieci lettere ad alcuni giorni di distanza l'una dall'altra fino a quando non si getta sotto un treno? Nell'ultima missiva, la frase: "Le bambine riposano in pace. Non hanno sofferto". Era il 12 febbraio 2011, i corpi delle due piccine non sono mai stati trovati, alla madre è stato negato anche il conforto di piangere su una tomba.

Mi è difficile scriverne, è inutile negare che l'argomento mi turba e mi rendo conto solo ora che in tanti anni non è stato mai affrontato in questo notiziario. Difficile scriverne e difficile farlo mantenendo il giusto equilibrio e cercando di capire – senza pregiudizi e stereotipi – quali possano essere le cause (certo non *la causa*) che è all'origine di gesti così estremi.

Diciamo subito che senza conoscere a fondo i protagonisti di questo dramma, senza sapere nulla dei loro rapporti, del loro carattere, dei loro comportamenti ma avendo a disposizione unicamente le notizie di cronaca riportate dai media si possono fare solo ipotesi, adombrare spiegazioni, formulare dubbi. Sarebbe ingiusto tranciare giudizi, prendere posizione pro o contro, come purtroppo è accaduto sui social, dove – come era ampiamente prevedibile, visto che accade sempre in questi casi, – la pietà, la pena, l'incredulità, la vicinanza a quella madre disperata hanno lasciato il posto all'odio, alla violenza, alla rabbia nei confronti del padre assassino, sommerso da insulti e maledizioni. Ma si sa: sulla tastiera del PC è più facile esprimere violenza verbale e odio che non strazio e dolore.

Dunque le notizie di cronaca ci dicono che era in vista una separazione. La coppia era in crisi da un paio d'anni e la madre, coetanea del marito, ingegnere biomedico, si era rivolta nel maggio scorso a un avvocato, Davide Colombo. Questi ha dichiarato che fra i due non c'erano state minacce o denunce, liti o violenze e che la donna non aveva nulla da eccepire nei riguardi del marito e non aveva nessuna intenzione di togliergli i figli. Se questo è vero, non si era dunque, come in altri analoghi episodi, nel cuore di una separazione fortemente conflittuale, non si trattava di uno di quei casi in cui odio e rancore conducono spesso la madre a negare al padre il rapporto con i figli, con devastanti effetti psicologici. Perché, allora, quei messaggi di aspro rimprovero ("E' colpa tua... hai rovinato la nostra famiglia") che l'uomo ha inviato alla moglie poco prima di togliere la vita ai figli? Che cosa lo ha spinto a quella terribile decisione?

Nella massa di commenti sui social, qualcuno ha accennato al "dramma dei padri separati" (come ha scritto in un "occhiello" sulla vicenda il quotidiano di Napoli *il Mattino*, con un collegamento forse troppo arbitrario e diretto), che spesso nelle separazioni corrono il rischio di perdere i figli. "E' il sistema giuridico italiano in tema di separazioni e divorzi che causa queste tragedie" scrive Sergio. E Lorenzo: "Quand'è che le donne capiranno che portare un uomo alla disperazione è un fatto gravissimo?".

Questa potrebbe – ripeto *potrebbe* – essere una delle concause dell'episodio. Spero vivamente di non essere frainteso. Nulla può giustificare un gesto così orribile. E qui non si tratta certo di *giustificare* ma di *capire*. Ammesso che sia possibile. Non ho dubbi che nelle vicende di separazione e affidamento il padre sia la parte debole, almeno a breve e medio termine. L'aspetto più critico che lo riguarda, quando la separazione è conflittuale (e purtroppo lo è nella gran parte dei casi) è la perdita dei figli. Nonostante la percentuale di affidamenti condivisi si avvicini ormai alla totalità, sappiamo bene che si tratta in molti casi di pura formula. Il genitore "collocatario" o affidatario è quasi sempre la madre (è la *maternal preference* che, volenti o nolenti, continua a dettar legge nelle separazioni); al padre spetta, come un tempo, un "diritto di visita" spesso risibile, facilmente eludibile da parte della madre con mille escamotage, accompagnati a volte da accuse

strumentali di violenze fisiche o, peggio, di abusi sessuali sui figli. Senza nasconderci che anche i padri danno spesso nella separazione il peggio di sé, ignorando il dovere economico del mantenimento dei figli, trascurando in vari modi la prole (per non parlare di coloro che, incapaci di accettare la separazione, agiscono con violenza contro la partner aggredendola, ferendola, uccidendola), il rischio di essere privati del rapporto con i figli è concreto. E' un rischio che può tradursi in un dolore indicibile, esasperare al limite della follia, del gesto inconsulto (non sono pochi i padri che si sono suicidati per il dolore di non riuscire a frequentare i figli). Lo ripeto: non è una giustificazione, ma in certi casi può essere una spiegazione.

E' certamente possibile che questi uomini non avessero un perfetto equilibrio psichico e nervoso (quanti di noi lo hanno?), è possibile che nascondessero una debolezza, una fragilità, una paura che li ha spinti ad arrendersi – e nel modo peggiore – anziché combattere per i loro diritti di genitore. Del resto a tutti noi viene spontaneo pensare che l'uccisione di un figlio sia di per sé l'espressione di una patologia o di uno sconvolgimento della mente. Tuttavia, mi pare legittimo pensare che quella eventuale fragilità, quel disturbo di fondo, forse anche quella patologia, non si sarebbero mai manifestati se la separazione non avesse significato, in concreto o in prospettiva, la probabile perdita dei figli. In questo senso – e con le dovute cautele – si può stabilire un nesso fra questo tipo di episodi, che quasi sempre avvengono in un contesto di separazione, e il sistema giudiziario delle separazioni e affidamenti che tende a privilegiare la madre e ad estromettere il padre. Come ha scritto Iaia Caputo nel libro *Il silenzio degli uomini* (Feltrinelli, 2012) nel quale un intero capitolo è dedicato al “gesto di Medea” commesso da padri, “non si può chiedere agli uomini di essere presenze amorevoli per i figli e poi estrometterli brutalmente dalla quotidianità degli affetti per farne dei ‘visitatori’ saltuari e ininfluenti”. Nello stesso libro, Caputo, ricordando la piccola Nicole, di tre anni, uccisa nel 2010 dal padre, Alberto Fogari, con un fucile da caccia (l'uomo poi si suicidò con la stessa arma), scrive: “Solo un evento può aver scatenato la furia dell'uomo: la decisione del tribunale, risalente a due mesi prima, di affidare la bambina alla madre e di consentire a lui un solo giorno di visita alla settimana”.

E' possibile, certo, che negli autori di questi gesti sopravviva anche un sentimento patriarcale e arcaico di possesso e di dominio, che rende loro intollerabile l'idea di essere abbandonati, “la furia e la disperazione” – è sempre Caputo nel libro appena citato, – “di un potere morente”. Un modo aberrante di riaffermare un diritto assoluto sulla donna da parte del maschio e un evidente segnale di debolezza, disorientamento, paura.

E' anche evidente – nel gesto e nei messaggi che lo accompagnano – il desiderio di vendetta, la volontà di infliggere all'altro il maggior dolore possibile, colpendolo in ciò che ha di più caro. “E' colpa tua se la faccio finita... hai rovinato la famiglia... non vedrai più i bambini”: queste alcune delle frasi che Mario Bressi ha indirizzato alla moglie prima di uccidere e uccidersi. Una dinamica antica che Euripide e Seneca descrissero drammaticamente nella loro *Medea*. Nell'opera di Seneca, a Medea che chiede a Giasone di avere con sé i suoi figli nell'esilio, Giasone risponde: “Vorrei esaudirla, te lo giuro, questa tua preghiera. L'amore paterno me lo vieta. Non potrei sopportarlo (...). Non ho altra ragione di vita, non ho altro conforto per il mio cuore provato dalla sventura. Piuttosto farei a meno del respiro, degli arti, della vista”. Proprio questo voleva sentirsi dire Medea: “Tanto li ama i suoi figli? Bene, lo tengo in pugno, ho trovato il punto vulnerabile...”. Il dramma si svolge inesorabile, una Medea intrisa di odio selvaggio si appresta a scarificare i figli: “Figli, che foste miei, pagherete voi per la colpa di vostro padre”. E ancora: “Proprio dove non vuoi, dove soffri di più, io ti colpirò con la mia spada”.


Nella versione euripidea, più scarna e secca, il coro chiede a Medea: “Uccidere le tue creature: ne avrai il coraggio?” E Medea risponde: “E' il modo più sicuro per spezzare il cuore a mio marito” (saggiamente il coro ribatte: “E per procurare a te stessa il massimo di infelicità”).

Quello che mi pare da considerare con molta cautela è l'uso del termine *raptus* che spesso accompagna sui giornali questi episodi e che anche in questo caso è stato abbondantemente utilizzato. Un termine ambiguo e molto discusso sul piano psichiatrico, tant'è che alcuni psichiatri in casi come questo ne prendono le distanze e tendono a vedervi non tanto forme di patologia, quanto espressioni di violenza "sociale". Come Claudio Mencacci, *past president* della Società Italiana di Psichiatria, o come lo psichiatra Vittorino Andreoli. Mencacci, in più interviste sull'episodio di Margno, ha affermato: "Questa non è patologia. E' possesso, potere, prevaricazione". Altri professionisti, invece, come il criminologo Massimo Picozzi o lo psichiatra Gino Zucchini, già presidente della Società Italiana di Psicoanalisi, sostengono la realtà del *raptus*, come alienazione improvvisa e distruttiva dalla coscienza. Picozzi parlò di "un *raptus* che ha rimosso" a proposito dell'uccisione del piccolo Samuele da parte di Annamaria Franzoni (il famoso "delitto di Cogne"); Zucchini, in una intervista al mensile *NoiDonne*, affermò che "sì, il *raptus* esiste".

Si potrebbero fare molte altre considerazioni e riflessioni, tanto l'argomento è dolorosamente vasto e altrettanto oscuro. Si potrebbe obiettare, con rammarico, che l'atteggiamento della stampa è spesso assolutorio quando a dare la morte a un figlio è la madre (depressione *post-partum*, solitudine, stress, mancanza di collaborazione e sostegno da parte del partner e, non ultimo, il *raptus*) e di irrevocabile condanna se il gesto è opera di un padre. E' stato così – sono solo alcuni esempi – per la madre di Monte Argentario che nel 2017 uccise il figlio diciassettenne e poi si suicidò; per la donna che nel 2014, nel Ragusano, uccise il figlio di otto anni, Loris; per il delitto di Cogne, che divise l'Italia in innocentisti (e giustificazionisti) da un lato e colpevolisti dall'altro. Ma temo che questo attirerebbe accuse di maschilismo, atteggiamento dal quale mi ritengo immune.

Come concludere? Senza certezze e senza giudizi. Con la tristezza per qualcosa che non dovrebbe mai accadere, perché nulla (non è retorica) dovrebbe toccare l'innocenza e la sacralità dei bambini. Con l'auspicio che si realizzi finalmente quella "cultura della separazione" che il neuropsichiatra Giovanni Bollea auspicava di continuo e che è ancora di là da venire, senza "guerra dei sessi" e senza la strumentalizzazione dei figli. Con il desiderio che l'affido condiviso sia davvero tale e non un'etichetta di facciata, affinché i figli non debbano mai perdere uno dei genitori. E naturalmente con la speranza che segni di disagio in famiglia, di sofferenza, di tensione, depressione o angoscia (paura e angoscia generano spesso violenza) vengano colti e segnalati e che vi siano persone e strutture in grado di intervenire rapidamente ed efficacemente. Forse un'utopia, visto il continuo ripetersi di episodi come questo tristissimo di Margno.

* *Presidente dell'I.S.P.*



Covid 19: un virus di genere?

di Silvana Bisogni *

È subdola e ancora in parte sconosciuta, si è diffusa in modi e tempi differenziati, ma ha colpito la maggior parte dei Paesi del mondo seminando 10.189.350 contagi e patologie a volte gravissime, ed ha, finora, provocato la morte di 502.719 persone, in 188 Paesi del mondo. È il quadro drammatico che l'OMS ha diramato fino ad oggi (29 giugno 2020) sulla pandemia di COVID-19.

In Cina, l'epidemia viene denunciata, con qualche ritardo, il 12 dicembre, con epicentro la città di Wuhan, e in particolare il mercato all'ingrosso di frutti di mare noto per essere un centro di vendita di pollame, pipistrelli, serpenti e altri animali selvatici. La città, 15 milioni di persone, è messa in quarantena. In un primo periodo, nel mondo l'epidemia è sottovalutata e considerata un evento che riguarda un Paese lontano. A metà gennaio l'atteggiamento cambia quando cominciano a propagarsi i primi casi di contagio in alcuni Paesi asiatici. Il 30 gennaio l'OMS dichiara il coronavirus un'emergenza globale.

L'epidemia arriva in Italia, a Roma, il 29 gennaio, con due turisti cinesi, immediatamente ricoverati all'Ospedale Spallanzani. Il 18 febbraio un paziente di 30 anni è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Codogno (Lodi) in quanto risultato positivo. Nelle successive 24 ore, il numero di casi segnalati aumenterà a 36, senza collegamenti con il paziente o casi positivi precedentemente identificati. È l'inizio dell'epidemia italiana.

La rapidità della diffusione ha costretto le varie autorità politiche a prendere severi provvedimenti per il contenimento e la prevenzione dei focolai, ma tali decisioni sono state molto diverse tra di loro per scelte politiche che hanno provocato una dispersione di interventi, comunque non coordinati, che forse hanno contribuito ad una diffusione più sotterranea. E tale situazione si rileva sia in Italia, in cui alle disposizioni del Governo si sommano – spesso si sovrappongono – iniziative regionali e locali, con inevitabili strascichi di critiche, contrasti, accuse di inefficienze e responsabilità, ma anche in altri Paesi europei ed extraeuropei.

La comunità scientifica internazionale sostiene che il fenomeno risulta sottostimato, in quanto non tutti i dati relativi ai contagi e ai decessi possono essere considerati esatti, soprattutto in alcuni Paesi

il cui sistema sanitario è molto carente, così come i sistemi di rilevazione del contagio. Inoltre si valutano anche altri elementi sistemici, soprattutto nei Paesi africani, in cui si incrociano problemi legati alla malnutrizione cronica, alla urbanizzazione in baraccopoli con scarso accesso all'acqua e a servizi igienici, ma anche alla presenza di conflitti armati e a forti tensioni sociali e la drammatica situazione di milioni di sfollati in campi profughi sovraffollati. Condizioni, queste, che sembrano escludere interventi di prevenzione e contenimento.

Nell'Unione Europea il contagio ha finora riguardato 2.056.631 cittadini, di cui 187.372 deceduti. Ogni paese ha effettuato scelte restrittive a livello di singolo Stato membro, con chiusura dei confini ed altri provvedimenti, senza che scattasse un effettivo coordinamento generale tra la Commissione e gli Stati membri.

Un risultato, nella UE, tuttavia, si è ottenuto: sono stati avviate, con eccezionale rapidità, le rilevazioni dei casi con metodi relativamente omogenei ed è iniziata una notevole spinta alla ricerca scientifica sul virus e alla effettiva capacità di trovare un vaccino valido per contrastarlo: un miliardo di euro di cui 450 milioni per lo sviluppo di soluzioni scientifiche per la sperimentazione, il trattamento e la prevenzione contro il coronavirus e lo sviluppo di sistemi sanitari, 400 milioni di garanzia sui prestiti della Banca europea per gli investimenti per finanziare gli investimenti nella fase pre-commerciale di COVID-19 e 150 milioni di euro per le innovazioni dirompenti su COVID-19 nell'ambito dello *European Innovation Council's Accelerator*. E' stato poi avviato il primo piano d'azione [ERA vs Corona](#), 10 azioni di ricerca e innovazione coordinate prioritarie a breve termine.

IL FENOMENO COVID-19 IN ITALIA

Non è il caso, a nostro avviso, di scendere in ulteriori particolari sul fenomeno COVID-19 a livello generale. Fin dalla sua comparsa, si è scatenata una vera e propria "bulimia" comunicativa a tutti i livelli: televisione, testate giornalistiche, radio ne hanno parlato e ne parlano tuttora in ogni forma di comunicazione, coinvolgendo esperti di vario genere: medici, virologi, immunologi, scienziati, chiamati a dare spiegazioni, consigli, avvertimenti, non sempre omogenei tra loro, per informare costantemente i cittadini ed anche per contrastare varie forme di *fake news*.

L'obiettivo dell'articolo è evidenziare alcuni elementi che sono emersi dallo studio comparato di dati che riguardano l'impatto che il contagio di COVID-19 ha provocato sui cittadini coinvolti, in specie a livello di genere, E' un dato ampiamente condiviso che il contagio di COVID-19 ha provocato la morte in termini quantitativi superiore tra gli uomini che tra le donne. Perché?

Iniziamo da una panoramica statistica, sulla base dei dati rilasciati dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, aggiornati al 29 giugno 2020.

A livello regionale:

REGIONI	TOTALI CONTAGI	DECEDUTI	TASSO DI LETALITA' [1]
ITALIA	240.310	34.738	14.5
ABRUZZO	3.286	462	14.1
BASILICATA	401	27	6.7
BOLZANO	2.637	292	11.1
CALABRIA	1.180	97	8.2
CAMPANIA	4.665	431	9.2

EMILIA ROMAGNA	28.456	4.253	14.9
F. VENEZIA GIULIA	3.308	345	10.4
LAZIO	8.096	873	10.3
LIGURIA	9.967	1.558	15.6
LOMBARDIA	93.871	16.639	17,7
MARCHE	6.785	991	14.6
MOLISE	445	23	5.2
PIEMONTE	31.336	4.085	13
PUGLIA	4.531	543	12
SARDEGNA	1.364	132	9.7
SICILIA	3.077	281	9.1
TOSCANA	10.243	1.103	10.8
TRENTO	4.863	405	8.3
UMBRIA	1.440	80	5.6
VALLE D'AOSTA	1.194	146	12.2
VENETO	19.275	2.008	10.4

In Italia i contagiati sono stati 109.773 uomini (45,80%) e 129.910 donne (54,20%).

Nella tabella è evidenziata la distribuzione dei contagi, a livello nazionale, per fascia di età e sesso:

Fascia di età	contagiati	contagiati
	maschi	femmine
Più di 90	1,61	6,35
80-89	6,99	10,29
70-79	8,12	6,1
60-69	7,94	5,4
50-59	8,26	9,65
40-49	5,48	7,59
30-39	3,59	4,36
20-29	2,55	3,73
10-19	0,81	0,80
0-9	0,47	0,43

Il contagio si è verificato in diversi luoghi di esposizione:

- RSA/casa di riposo/comunità disabili 35,1%
- ambito familiare 24,6%
- ospedale/ambulatorio 6,6%
- lavoro 3,9%
- nave/crociera 0,8%
- altro 29%

Se tra i contagiati la prevalenza è tra le donne, la mortalità è invece più frequente tra gli uomini. Gli uomini contagiati deceduti sono stati 19.475 con un tasso di letalità pari a 17,74%; le donne contagiate decedute 14.067 con un tasso di letalità pari a 10,83%, come è evidenziato nella tabella

Fascia di età	Letalità	Letalità
	maschile	femminile
Più di 90	50,32	26,63
80-89	45,37	24,78
70-79	31,72	18,47
60-69	13,62	6,23
50-59	4,49	1,22
40-49	1,61	0,45
30-39	0,50	0,22
20-29	0,20	0,05
10-19	n.d.	n.d.
0-9	0,09	0,29

Data l'evidenza del fenomeno a livello mondiale, sono iniziate ricerche cliniche per individuare le cause scatenanti e sono aumentati a livello esponenziale le sperimentazioni registrate sui database internazionali.

L'Istituto Superiore di Sanità ha avviato il progetto "Trial Clinici" per avere una visione globale e critica delle sperimentazioni cliniche in corso (mappatura e monitoraggio periodico di studi per la prevenzione e il trattamento dell'infezione)

Finora sono emerse alcune ipotesi che dovranno essere confermate scientificamente.

A) possibili fattori ormonali alla base del differente tasso di frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne

- È noto che elevati livelli di estrogeni stimolano il sistema immunitario mentre gli androgeni lo sopprimono; pertanto le donne risultano più resistenti alle infezioni;
- L'enzima ACE2 è un recettore che il virus COVID-19 utilizza per entrare nelle cellule polmonari e cardiache riducendone la funzione protettiva dai danni causati dalle infezioni, infiammazioni e stress. Gli estrogeni aumentano la presenza e l'attività di questo recettore mentre gli androgeni svolgono un ruolo opposto provocando nei maschi eventi cardiovascolari.
- il testosterone avrebbe un ruolo nella patogenesi di fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19.
- la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, può essere responsabile dell'aggravarsi dell'infezione dell'apparato respiratorio.

B) Le cellule del sistema immunitario esposte a virus, batteri, parassiti, allergeni, rispondono in modo diverso nei due sessi. Rispetto agli uomini, le donne hanno meccanismi più efficaci di fagocitosi (meccanismo con cui viene inglobato e digerito un agente esterno) e producono più anticorpi.

C) I determinanti genetici provocano una differenza con cui uomini e donne reagiscono all'infezione da COVID-19, in particolare la biologia "unica" del cromosoma X. Secondo quanto riportato dall'Istituto Auxologico Italiano "Le femmine hanno due cromosomi X, uno derivato dal padre e uno dalla madre, mentre i maschi hanno un cromosoma X di origine materna e un cromosoma Y paterno che contiene il gene essenziale per la determinazione del sesso maschile. I cromosomi X ed Y derivanti da una coppia cromosomica ancestrale più di 300 milioni di anni fa, sono drammaticamente diversi: il cromosoma X è relativamente grande e contiene un alto numero di geni di cui molti implicati nelle funzioni immunitarie, che forniscono istruzioni per fabbricare proteine (circa 900). Il cromosoma Y è invece piccolo e povero di geni."

D) Gli uomini risultano più fragili in presenza di comorbidità e di età avanzata, che costituiscono fattori di rischio per la malattia, o meglio per gli esiti della malattia.

EPICENTRO, Ente preposto allo studio dell'epidemiologia per la sanità pubblica per l'Istituto Superiore di Sanità, rileva che nei pazienti deceduti, nel 60,1% dei casi erano riscontrate patologie croniche preesistenti (diagnosticate prima di contrarre l'infezione da CoVid 19)

- 14,5% presentavano 1 patologia
- 21,3% 2 patologie
- 60,1% presentavano 3 o più patologie.

Tra i pazienti le patologie a prevalenza maschile sono risultate cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, epatopatia cronica, insufficienza renale, dialisi. Alcune di queste patologie hanno una stretta connessione con gli stili di vita.

Quanto all'età avanzata, i casi di letalità tra gli uomini contagiati ha riguardato in prevalenza:

- il 50,32 % tra i vecchi di oltre 90 anni (il 26,63% tra le donne)
- il 45,37% tra gli 80 e gli 89 anni (il 24,78% tra le donne)
- il 31,72% tra i 70 e i 79 anni (18,47%)

Quindi, a parità di età e di condizione, gli uomini sono più soggetti a morte,

Stili di vita

Negli ultimi 25 anni, gli studi epidemiologici hanno costantemente mostrato livelli più elevati di problemi di salute e minori aspettative di vita negli uomini rispetto alle donne. Tra le cause sono annoverati comportamenti rischiosi come il fumo e l'eccessivo consumo di alcol che aumentano la probabilità di sviluppare [ipertensione](#), malattie cardiovascolari e alcune malattie polmonari croniche.

Tabagismo

Il tabagismo è un fattore di rischio per sviluppare un quadro clinico più grave della malattia, poiché il Covid-19 provoca una grave infiammazione nell'apparato respiratorio, spesso a livello cronico, che è alla base delle diverse malattie polmonari che li colpiscono (broncopneumopatia cronica ostruttiva e cancro). Secondo i dati ISTAT in Italia sono fumatori i maschi per il 24,8% e le femmine per il 14,9%.

- Sovrappeso e obesità

Secondo l'ISTAT (Indagine Multiscopo sulle famiglie) i maschi in sovrappeso sono il 43% della popolazione, con punte oltre il 50% tra i 55 e i 75 anni, rispetto al 28,4% delle donne. Gli obesi sono l'11,8% maschi e il 9,4% femmine.

- Consumo di alcol

Secondo l'Osservatorio Nazionale Alcool (ISS) nella popolazione oltre i 65 anni i bevitori a rischio sono per il 36,3% maschi e l'8,3% donne.

- Specificità di genere

L'Istituto Superiore di Sanità parla apertamente di “stili di vita di genere” che evidenziano differenze sostanziali di atteggiamenti e comportamenti tra uomini e donne, e che incidono massicciamente sulla frequenza, sui sintomi, sulla gravità di numerose malattie e anche nella risposta alle terapie.

Risulta evidente che le donne sono più attente ai fattori che condizionano lo stato di salute; quindi alimentazione controllata, attività fisica, attenzione ai danni del fumo e dell'alcool, solo per citare alcuni elementi. Non ultimo una maggiore tendenza femminile all'igiene personale, in particolare nella condizione di pandemia, con una attenzione ad esempio a lavaggio frequente delle mani, lo scrupolo nell'indossare la mascherina, l'attenzione per il distanziamento sociale, tutti elementi che spesso incontrano una certa “disattenzione” e/o “riluttanza” maschile.

* *Sociologa dell'educazione. Roma*

[\[1\]](#) Il tasso di letalità è la percentuale dei deceduti rispetto al totale dei contagiati.

DIRITTO ... E ROVESCIO



Genitore per legge: un assurdo giuridico

di Gianluca Aresta*

“Avvocato, dal punto di vista dei rapporti familiari gli incontri padre-figlie sono stati – e lo sono tutt’ora – sporadici se non addirittura inesistenti... chiediamo al Giudice di condannare il padre a frequentare le sue figlie o almeno paghi per quello che non fa. Deve fare il padre!”.

Quante volte abbiamo dovuto raccogliere questa richiesta da parte dei nostri assistiti? Quante volte ci siamo fatti carico di cercare di interpretare i bisogni, le necessità o le pretese manifestate a seguito del mancato rispetto degli accordi raggiunti in sede di separazione personale da parte di uno dei genitori, cercando di individuarne i profili più intimi di legittimità, di fondatezza e/o di pretestuosità, al contempo ricercando le soluzioni più opportune per risolvere la particolare questione proposta dalla mamma o dal papà di turno, alla disperata ricerca di una “presenza” anche dell’altro genitore nella quotidianità dei figli?

A me è capitato spesso e altrettanto spesso mi sono fermato a pensare se fosse realmente possibile costringere (o anche solo tentare di farlo) un padre, una madre, un genitore assente a frequentare e a “vivere” i propri figli o se, diversamente, il rapporto genitore-figlio sia un rapporto così intimo e personale da sfuggire inevitabilmente a qualsivoglia logica e forma di costrizione e coercizione, salvo non volerne alterare proprio quella natura intimamente e straordinariamente empatica, che ne costituisce, invero, il più importante presupposto genetico.

In realtà, molto spesso mi sono scoperto anche a pensare se fosse giusto farlo. “Fare i genitori” non è una facoltà, ma un dovere. Al momento della nascita di un figlio nascono anche una serie di obblighi, normativamente disciplinati, a cui i genitori non possono sottrarsi e a cui non è possibile rinunciare. È vero. Ma il diritto-dovere di frequentare (e di vivere) un figlio, nel senso più intimo e profondo del termine, al di là di qualsivoglia obbligo e dovere formale e/o economico patrimoniale, è normativamente disciplinato? E, soprattutto, sarebbe giusto disciplinarlo?

Quando si intraprende il sentiero di questa delicata problematica, si cammina lungo una strada impervia, che sembra non avere un equilibrio, costellata da infiniti insidiosi interrogativi; ma, forse, la domanda che meriterebbe immediatamente una risposta è se il diritto possa concretamente disciplinare, in ogni suo aspetto, il rapporto personale e intimo fra un genitore e un figlio, anche attraverso la previsione di misure coercitive a garanzia del rispetto delle “regole”. Se la giurisprudenza – sia di merito, sia di legittimità – e la dottrina tanto hanno dibattuto al fine di offrire una risposta giuridica, evidentemente si dovrebbe sostenere che certo il diritto può (anzi, deve)

disciplinare ogni e qualsivoglia aspetto della vita familiare, anche a seguito della disgregazione della famiglia, tanto più quello fra un genitore e un figlio. Ma è proprio così?

È vero che il genitore separato è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, finché non raggiunge una sua indipendenza economica. Il dettato normativo di cui all'art. 147 cod. civ. – rubricato “Doveri verso i figli” – statuisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis”. In realtà, non esistono solo doveri economici in capo al genitore separato; infatti, fra gli obblighi del genitore separato ci sarebbe (il condizionale è d’obbligo, vista la problematica che stiamo trattando) anche quello di “fare il genitore”, ossia di essere presente nella vita del figlio, di assisterlo moralmente e di partecipare alla sua vita di tutti i giorni. Sarebbe inutile sottolineare che il fenomeno del genitore “assente” riguarda prevalentemente i padri, attesa, ancora oggi, la statisticamente accertata assoluta maggioranza delle madri collocatarie dei figli minori.

Insomma, se anche non si può imporre a una persona di amare il proprio figlio, c’è l’obbligo, quantomeno, di farlo sentire amato. In caso contrario, scatterebbe un imponente risarcimento del danno per la perdita dell’affetto. A ricordarlo è una recente sentenza del Tribunale di Roma secondo cui, seguendo un orientamento già consolidato della giurisprudenza di merito, è possibile obbligare un padre a vedere il figlio, prevedendo un “risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall’assenza del genitore, trattandosi di diritto garantito dagli artt. 2 e 30 Cost.” (in termini, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. I, del 19/5/2017). È evidente, però, che l’obbligo in questione non potrà mai trovare una realizzazione “fisica”, ma solo una realizzazione differita, attraverso la applicazione di sanzioni, anche particolarmente severe, quali appunto condanne economico-patrimoniali, fino alla perdita dell’affidamento condiviso, alla rivisitazione degli accordi raggiunti in sede di separazione o al riconoscimento, appunto, di un congruo risarcimento del danno.

La Suprema Corte, con la recente pronuncia che esaminiamo in seguito, ha specificamente statuito che: “All’inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore ([art. 316 c.c.](#), comma 1), la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ([art. 570 c.p.](#)), quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. Pen., Sez. VI, del 24/10/2013, n. 51488)”.

Ma la dimensione squisitamente punitiva delle sanzioni applicabili avrebbe quella capacità coercitiva richiesta per costringere, nei fatti, un genitore ad essere genitore? E qui il diritto comincia a mostrare le prime debolezze di fronte alle questioni di...coscienza dell’essere umano. Vacillano le prime certezze.

La mancanza di affetto comporta sempre uno scompensamento nella crescita di un figlio minore. Scompensamento che deriva da un “atto illecito”, atteso il generale dovere di madre e di padre di prendersi cura dei propri figli anche in caso di disgregazione della famiglia. La giurisprudenza, come ho detto, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale solo quando previsto dalla legge o in caso di lesione di interessi costituzionali, circostanza che sembrerebbe ricorrere, a mente di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi, nel caso di specie.

In altre parole, sebbene non si possa, almeno fisicamente, obbligare un genitore a frequentare i propri figli, lo si potrebbe “sollecitare” con la minaccia di un’azione legale di risarcimento del danno. Azione, questa, che potrebbe esperire anche il figlio, a distanza di numerosi anni, ormai

divenuto maggiorenne. Il fatto di essere cresciuto senza l'assistenza del padre o della madre – assistenza tanto economica, quanto affettiva – gli consentirebbe di ottenere un congruo indennizzo. E non rileverebbe il fatto che, negli accordi tra i genitori, la madre abbia rinunciato a rivalersi contro l'ex coniuge o compagno: il figlio è titolare di un proprio interesse, in difesa del quale può agire in qualsiasi momento.

“A seguito della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2008 – sottolinea il Tribunale di Roma nella pronuncia summenzionata del 19/5/2017 – può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili di una persona che abbiano tutela costituzionale”. Le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano conferito rilevanza, nel caso di specie, al “totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione e mantenimento)”, precisando che tanto lede “i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle norme di diritto internazionale” che riconoscono “un elevato grado di riconoscimento e tutela” a tale diritto del figlio minore.

Nella vicenda giudicata dal Tribunale di Roma, il Giudice, pur non riconoscendo i presupposti per il riconoscimento di un danno patrimoniale per mancanza di prova specifica, riteneva provato che il genitore avesse violato i diritti fondamentali della figlia, statuendo, così, nel senso della sussistenza della prova del danno “al corretto sviluppo psicofisico” pregiudicato “dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo”, derivando il danno “dal dolore del figlio, dal suo turbamento derivante dalla mancanza del padre nell’arco della vita”.

Ebbene, il ristoro del danno così identificato dalla giurisprudenza e la dimensione evidentemente punitiva della soluzione risarcitoria “proposta” dalla giurisprudenza risolve il problema dell’inadempimento del genitore ai doveri “non economici” connessi al suo status di genitore? A mio parere assolutamente no, un genitore assente resterà (purtroppo) un genitore assente, magari gravato da un importante impegno risarcitorio nei confronti del proprio figlio a causa della sua assenza nella vita di quest’ultimo o, tanto più, pregiudicato nel suo diritto di esercizio dell’affido condiviso (ove mai questo possa interessargli!), ma nessuna norma giuridica e nessuna statuizione giudiziaria riuscirebbe mai a “costringerlo” ad essere padre o madre.

Sul terreno già fragile della delicata problematica in esame si pone, in maniera forse per alcuni un po’ brusca, la recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha statuito che: “Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un potere-funzione che, non assumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata” (in termini, Cass. Civ., Sez. I, del 6/3/2020, n. 6471).

Certamente non poche discussioni ha suscitato la radicale presa di posizione (o di consapevolezza?) della Corte di Cassazione, anche in relazione a quanto la stessa Suprema Corte aveva statuito con precedenti orientamenti, allorché aveva specificato che le “visite” del genitore al proprio figlio non sono soltanto un diritto-dovere del genitore stesso, ma principalmente un diritto del figlio minore che deve essere adeguatamente tutelato, prevedendo specifici strumenti risarcitori in caso di inosservanza del dovere di frequentazione del figlio da parte del genitore.

È alquanto interessante seguire il percorso intrapreso dai Giudici di legittimità per giungere alle conclusioni rassegnate con la pronuncia in esame in ordine alla questione afferente la possibilità che il diritto-dovere di visita del figlio minore del genitore non collocatario, ferma l’infungibilità della

condotta, sia suscettibile di coercibilità in via indiretta, con le modalità di cui all'art. 614 bis c.p.c.. Ricordiamo solo che mediante il disposto normativo di cui all'art. 614 bis c.p.c. (rubricato "Misure di coercizione indiretta", il riferimento è al testo della norma attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 83/2015, convertito con modificazioni nella L. 132/2015) è stata introdotta nel nostro ordinamento processuale la previsione di una misura coercitiva, finalizzata ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi di fare e di non fare, infungibili e fungibili, mediante la prospettazione di una sanzione civile di carattere pecuniario ("astreinte" o penalità di mora) in caso di protrazione dell'inadempimento.

All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ., sostiene la Suprema Corte, si accompagna l'esercizio "di comune accordo" nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un *munus* pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi. Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina, appunto, il "diritto-dovere" di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato, esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo, "concorrendo con l'altro" ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole.

A dire della Suprema Corte, proprio quel diritto-dovere del genitore, nei suoi diversi contenuti:

1. a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, sarebbe tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi, con le proprie condotte, dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto, nei termini di cui all'art. 709 ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
2. b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondato sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nell'assoluta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

Ebbene, la pronuncia in commento chiarisce che i rapporti familiari esulano dall'ambito di operatività dell'art. 614 bis c.p.c., né potrebbe essere altrimenti, affermano i Giudici di legittimità, "per ragioni di indole sistematica che leggono nel diritto di famiglia un diritto speciale, le cui relazioni ispirate all'attuazione dell'interesse preminente del minore rinvergono in esso fondamento e, se del caso, limite".

Il provvedimento di cui al dettato normativo dell'art. 614 bis c.p.c., sostiene la Suprema Corte, "presuppone l'inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicitazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l'oggetto di una condanna ad un *facere* sia pure infungibile".

È particolarmente significativo il rilievo dei Giudici di legittimità secondo cui l'emanazione di un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. si porrebbe in evidente contrasto proprio con l'interesse del minore "il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione". È questo il momento più alto della parte motiva della sentenza, in cui la Suprema Corte sembra (finalmente!) prendere consapevolezza della profondità del legame fra genitore e figlio e, senza fermarsi al freddo e distaccato dato normativo, accompagna il lettore fino ad affermare coraggiosamente che la monetizzazione di un rapporto genitore figlio significherebbe,

semplicemente, banalizzare quel dovere essenziale del genitore nei confronti del proprio figlio. Ogni diversa lettura di tale diritto-dovere di visita, che volesse affermarne la natura di obbligo coercibile, precisa la Corte, contrasterebbe con la stessa finalità di quel diritto-dovere, di realizzazione dell'interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza.

Il diritto-dovere del genitore di far visita al figlio minore si caratterizza, quindi, per la sua intensa strumentalità rispetto all'attuazione dell'interesse del minore stesso. La condotta omissiva del genitore che non adempia al proprio dovere, pertanto, sulla scorta dell'orientamento dei Giudici di legittimità:

1. a) non risulterebbe coercibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 *bis* p.c., poiché tale disposizione normativa presuppone una condanna del debitore incompatibile con la posizione giuridica del genitore, poiché per i Giudici di legittimità il diritto-dovere di visita non può mai costituire l'oggetto di una condanna, anche solo di fare una determinata cosa;
2. b) non risulterebbe coercibile neppure ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 *ter* p.c., poiché tale norma prevede ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, e non una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso della sua inosservanza futura, ritenendo, pertanto, i poteri di intervento del Giudice, sulla scorta di tale dettato normativo, circoscritti al presente e, quanto alle conseguenze future di un possibile successivo protrarsi del comportamento sanzionato, limitati ad un mero potere di ammonimento.

La sentenza stabilisce, in conclusione, che il diritto-dovere di visita "è destinato a rimanere libero nel suo esercizio", e allo stesso non è possibile attribuire un valore monetario, essendo espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e il suo esercizio è rimesso alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, tanto da definirlo, in sede di redazione del principio giuridico, quale "potere-funzione".

La sentenza dei Giudici di legittimità irrompe in un panorama giurisprudenziale precedentemente disegnato con tratti marcatamente diversi. Invero, la Suprema Corte aveva già avuto modo di affermare che "la radicale inosservanza da parte del genitore del dovere di cura e assistenza verso i figli, di cui risulti essersi disinteressato, può implicare una responsabilità non solo di natura civile, ma anche penale, atteso che, omettendo di esercitare il diritto di visita e sottraendosi agli obblighi di assistenza e di cura derivanti dalla responsabilità genitoriale, mantiene una condotta contraria alla morale della famiglia e commette reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma I, c.p." (in termini, Cass. Pen., Sez. VI, del 30/11/2015, n. 47287).

Il genitore che non esercita il diritto di visita viola, pertanto, i diritti fondamentali dei figli, non contribuendo alla loro cura ed istruzione, aspetti fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche ancora in formazione. Ne consegue, quindi, che la condotta omissiva del genitore integrerebbe un illecito endofamiliare (c.d. da privazione del rapporto genitoriale) che legittima la richiesta di risarcimento del danno: "Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c. c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole. ... soggetto passivo diviene il minore, che perde, senza sua colpa, uno dei genitori" (in termini, Trib. Ord. Lecce, Sez. I, del 1/10/2019, n. 3024; Cass. Civ., Sez. VI, del 16/2/2015, n. 3079).

È evidente, quindi, che, secondo un precedente orientamento interpretativo, lasciare “libero”, nell’ambito dell’esercizio di una facoltà e non di un diritto-dovere, il genitore non collocatario di decidere se frequentare o meno i figli risulterebbe pregiudizievole per il diritto del minore, oltre che per l’altro genitore, in ragione di un aggravio di oneri economico patrimoniali a suo carico.

Non sono mancati i commenti critici al principio enucleato dalla Suprema Corte con l’ultima statuizione, che hanno sostenuto, al contrario, la piena adottabilità di misure coercitive indirette, quali strumenti per garantire la osservanza delle prescrizioni in capo al genitore non collocatario “assente” nella vita dei propri figli. Alcuni Autori hanno sottolineato che “... l’espressione provvedimento di condanna è, invece, interpretabile in senso lato, vale a dire come qualsiasi provvedimento che abbia un contenuto condannatorio: l’ambito della tutela di condanna si può, dunque, ampliare fino ad includere tutti gli obblighi civili (inclusi quelli afferenti alla responsabilità genitoriale), salve le eccezioni espressamente dettate dalla norma (v., in tal senso, Corte Appello L’Aquila, Decreto del 9/10/2018). ...

Pur essendo auspicabile l’intervento chiarificatore o innovatore del legislatore, è opinione di chi scrive che tale secondo orientamento sia da preferire giacché, oltre che provvisto di validi argomenti a suo sostegno, consente di dare effettiva tutela all’interesse (preminente) del minore” (così, Sergio Matteini Chiari, in “Se il diritto/dovere di visita del figlio minore da parte del genitore non collocatario sia coercibile in forma indiretta”, nota a Cassazione civile, 6/3/2020, n. 6471, in *Ilprocessocivile.it*, aprile 2020, Giuffrè).

In realtà, non può non convenirsi sul fatto che, da un punto di vista squisitamente tecnico giuridico, resterebbe assolutamente condivisibile la prospettazione per cui “il dovere di visita del genitore non collocatario non dovrebbe essere qualificato come potere-funzione, espressione di un diritto potestativo a fronte del quale la posizione del minore si porrebbe come irrilevante, ma semplicemente, ed unicamente, come dovere, come vero e proprio obbligo, da correlare ai provvedimenti adottati ex art. 337 ter, comma II, cod. civ., nonché ai disposti normativi degli artt. 147 e 316 c.c., proprio al fine di realizzare l’interesse superiore (più esattamente preminente) del minore (sempre Sergio Matteini Chiari, in “Se il diritto/dovere di visita del figlio minore da parte del genitore non collocatario sia coercibile in forma indiretta”, nota a Cassazione civile, 6/3/2020, n. 6471, in *Ilprocessocivile.it*, aprile 2020, Giuffrè).

Ma le perplessità insorgono e restano, purtroppo, senza concrete risposte proprio nel momento in cui ci si sofferma a chiedersi fin dove la adozione di misure coercitive indirette possa effettivamente contribuire a raggiungere l’obiettivo primario, sotteso proprio a quell’interesse preminente del minore che si vuole tutelare, ossia garantire al figlio minore, in presenza di una situazione di disgregazione familiare, quell’affetto, quell’amore del genitore non collocatario, di cui si trova improvvisamente privato, per consentirgli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Perché dietro la fredda maschera giuridica della cura e della assistenza morale che la legge vuole garantire al figlio minore (si ripensi al dettato dell’art. 147 cod. civ.) non si può non leggere quell’affetto e quell’amore che nessuna misura coercitiva, anche la più afflittiva, potrà mai garantire e assicurare, ove un genitore decidesse, con malsana follia, di essere “assente” nella vita dei propri figli minori.

Certo è che la mancanza di affetto, la privazione di un profilo fondamentale e imprescindibile nella crescita emotiva di un figlio, quale sicuramente è la dannata assenza di un genitore, porta con sé inevitabilmente uno scompenso nella crescita del minore stesso, però è pur vero che la “conversione” del genitore “assente” passa inevitabilmente attraverso una imprescindibile

educazione dello stesso ad essere genitore ed un profondo processo di responsabilizzazione di esso genitore. Ma la ferma e intima convinzione che rimane, confortata, per una volta, anche dalle attente e profonde riflessioni della Suprema Corte nell'ultima pronuncia esaminata, è che il diritto e la legge mai (il lettore vorrà perdonare la brutale fermezza e intransigenza della affermazione) potranno disciplinare coattivamente le questioni più intime della coscienza degli uomini; lì il diritto e la legge scopriranno inevitabilmente il loro profilo più fragile. Sempre.

E mentre mi ritornano alla mente, come nell'incipit della discussione, le accorate richieste della parte assistita che, con fervore e animosità, insisteva per un ricorso al Giudice al fine di ottenere un esemplare provvedimento di condanna nei confronti del padre "assente", seppur non economicamente, nella vita dei propri figli, al contempo mi sovengono le parole di un insigne giurista, Piero Bellini, che sostiene, in un testo dal titolo illuminante *Il Diritto di essere se stessi*, che: "La legge non può farsi garante autoritario di questo o quel codice di valori, ma solo assicurare a tutti i consociati la possibilità pratica di attuare la loro propria qualità di uomini" (Piero Bellini, *Il Diritto di essere se stessi*, 2007, Giappichelli Editore).

Poche, essenziali, incisive parole ... "codice di valori". E un codice di valori etici, quale patrimonio intimo e genetico di una persona, non sarà mai coercibile, perché la legge non potrà mai costringere coattivamente un padre che non vuole essere padre o una madre che non vuole essere madre ad essere pienamente genitori. La legge potrà prevedere un adeguato impianto sanzionatorio, certamente. E un Tribunale potrà sanzionarli, in caso di loro "assenza" nella vita del figlio minore, come, peraltro, statuito dalla stessa Suprema Corte, con la pronuncia esaminata, allorquando ha sottolineato che "La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti". Certamente, anche in maniera esemplare. Ma questo non regalerà ad un figlio l'affetto più intimo di quel genitore consapevolmente assente, di cui è stato privato e di cui, purtroppo, resterà privo, anche a dispetto di una sentenza che statuisca una severa ed emblematica "punizione" per quel genitore non genitore.

* *Avvocato. ISP Bari*



Lockdown o black out della Giustizia?

di Ada Marseglia *

L'emergenza sanitaria ha radicalmente stravolto in poco tempo la nostra visione del mondo, modificando in modo profondo le nostre vite, in tutte le sue articolazioni, compresa la Giustizia, che ha raggiunto uno dei livelli più critici della storia repubblicana.

Ci siamo trovati di fronte ad una drammatica situazione di straordinaria eccezionalità, scandita dalla legislazione di emergenza, che ha inciso profondamente e drammaticamente sulle famiglie separate, sui genitori in conflitto, sugli accordi economici delle famiglie divise, sull'aumento della violenza domestica e non ha risparmiato nemmeno i soggetti più deboli del sistema, i minori... Tutto ciò ha costretto i cittadini a tante limitazioni di diritti e possibilità di agire, tra cui quella di celebrare le udienze per tutelare i propri diritti in giudizio.

Sono un avvocato che si occupa di diritto di famiglia e, soprattutto, della famiglia in crisi, e non posso fare a meno di riflettere e condividere la preoccupazione dell'Avvocatura specializzata in area persone, relazioni familiari e minorenni per la paralisi "persistente" della Giustizia, in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

E' veramente singolare che mentre tutto sia ripartito, siano ripresi tanti settori produttivi, culturali, ricreativi e sportivi, sia ancora bloccata la fase di ripresa dell'attività giudiziaria, settori così importanti per la vita del Paese e delle singole persone. Ci sono segnali per la riapertura, ma ancora non chiari.

Le separazioni, i divorzi, i provvedimenti sul mantenimento e sull'affidamento dei figli con le loro conseguenti esecuzioni, sono praticamente "sospesi", nonostante si tratti di procedimenti che hanno da sempre la propria peculiarità e specificità, tant'è che proprio per loro natura e definizione sono considerati "processi urgenti", tanto che le relative udienze possono essere trattate anche in periodo feriale. Tranne limitate eccezioni vi è uno *stop* forzato, intollerabile per il sistema giudiziario che è presidio di democrazia che riguarda tutti i cittadini e che, pertanto, non può essere meno importante dei bar e dei ristoranti. I giudici, gli avvocati, i processi, sono "il diritto" del Paese e far funzionare la Giustizia significa "avere cura" dei diritti dei cittadini. E invece i Palazzi sono vuoti, le udienze rinviate. C'è il silenzio della Giustizia...

In verità la Giustizia costituisce una funzione fondamentale di uno Stato democratico, che comunque dovrà poter essere efficiente in qualunque situazione, anche *“in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione”*, tant'è vero che non è stata ferma nemmeno durante i conflitti mondiali. Il diritto alla salute è senz'altro prioritario, dato che non possiamo considerare ancora superato il problema epidemiologico, ma *“priorità”* non significa *“esclusione”* degli altri diritti. Non solo, ma tutti i diritti fondamentali tutelati all'interno della Carta costituzionale si trovano in reciproco *“bilanciamento”* e non è possibile individuarne uno che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

La Corte Costituzionale, qualche anno addietro, con una importante sentenza (n.85 del 9 aprile 2013) sul caso ILVA, ha affermato che *“tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”*. I principi posti a fondamento di quella sentenza evidenziano che nella nostra Carta costituzionale vi è un equilibrio, un *“bilanciamento”* tra interessi e diritti costituzionali e che – soprattutto – nella nostra Costituzione non è prevista una preconstituita gerarchia di valori.

La stessa Corte Costituzionale, nella persona della sua Presidente Cartabia, è intervenuta per ricordare in una intervista pubblicata il 29 aprile del 2020 sull' Ansa che la Costituzione *“non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l'alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini”*.

E la politica deve avere la capacità di equilibrare le prescrizioni scientifiche con l'intero sistema, perché accanto ai valori della scienza vi sono altri valori da considerare, altri diritti che non spettano esclusivamente alla sfera cognitiva del mondo sanitario.

Le disposizioni emanate con i provvedimenti emergenziali hanno previsto una sovrapposizione infinita di atti normativi, per di più di non immediata chiarezza interpretativa. Il D.L. 8/03/2020, n.11 ha previsto la sospensione delle attività processuali dapprima sino al 22 marzo, il successivo d.l. 18/2020 ha sostituito il precedente, chiarendo alcuni dubbi interpretativi ed ha esteso il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria sino al 15 aprile 2020. Il D.L. 23/2020 all'art.36 ha prorogato la sospensione dell'attività giudiziaria dal 15 aprile all'11 maggio 2020 e in data 23 aprile 2020 è stata approvata dal Parlamento la legge di conversione del d.l. 18/2020, cui sono state apportate rilevanti modifiche. Successivamente l'art.83 comma 3 lettera a) del D.L. 8/03/2020 ha previsto un rinvio generalizzato delle udienze con relativa eccezione dell'applicazione della sospensione dei termini processuali ad alcuni procedimenti familiari.

Diversi sono stati i punti controversi generati relativamente all'applicazione della norma relativa ai procedimenti esclusi dalla sospensione, in particolare per le *“cause relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, (art.83 D.L. 18/2020)”*. I problemi sono stati aggravati anche relativamente alla distinzione tra la nozione di *“alimenti”* ed *“obbligazioni alimentari”* derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

A dirimere ogni difficoltà applicativa è intervenuta la relazione illustrativa al dl n.18 del 2020, che ha chiarito che il rinvio non si applica alle cause relative alle obbligazioni alimentari, secondo l'interpretazione di questo concetto fornita in sede comunitaria, per non limitare la trattazione alle controversie alimentari in senso restrittivo, ossia quelle afferenti ad uno stato di bisogno. Tale interpretazione, orientata dalla stessa relazione è stata ignorata, come del resto la stessa relazione,

forse anche per il vertiginoso susseguirsi di atti normativi accentrati solo attorno ai dpcm, composti da innumerevoli pagine, spesso confuse e contraddittorie. In realtà anche secondo l'art. 1 del Regolamento n.4/2009 CE la nozione di "obbligazione alimentare" va intesa "inclusiva" dei diversi istituti della obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previsti nel nostro ordinamento e pertanto applicabile alle cause di separazione e divorzio ed alle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio relative alla filiazione fuori dal matrimonio.

Successivamente la Legge di conversione 24/04/2020, n.27 del cit. D.L. 18/2020 Cura Italia, ha presentato un maxi-emendamento n.19/1000) che, al comma 3, lettera a) ha sostituito le parole "*ai minori allontanati dalla famiglia e dalle situazioni di grave pregiudizio*" con le parole "*e ai minori allontanati dalla famiglia, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela dei diritti fondamentali della persona*" aggiungendo successivamente le parole "*per le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, matrimonio o affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali*".

Pertanto le udienze in materia familiare, in particolare quelle presidenziali relative all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 cpc (assegnazione della casa, affidamento dei figli, la regolamentazione delle frequentazioni del genitore diritto di visita), ma anche quelle destinate alla modifica del contenuto di quell'ordinanza, ovvero l'adozione di provvedimenti che per loro natura hanno il carattere della urgenza e necessità, non dovrebbero rientrare in quelle sospese per l'emergenza sanitaria e quindi dovrebbero celebrarsi vertendo sui bisogni essenziali della vita delle persone. Abbiamo invece assistito ad un rinvio quasi generalizzato – salvi casi veramente eccezionali (es. Tribunale di Pisa) – e sono state individuate le "attività urgenti" con criteri molto discutibili, procurando lo slittamento di mesi – se non addirittura un anno – di omissione di ogni tutela. Vi è da aggiungere che la detta sospensione certamente costituisce violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, riguardante il diritto alla vita familiare.

In una emergenza storica come quella attuale ogni ufficio giudiziario ha continuato a funzionare a macchia di leopardo, c'è chi ha riaperto, chi ha proceduto a singhiozzo e chi si affida esclusivamente ai mezzi telematici, con scarso risultato. Ciò perché la disciplina circa le modalità con cui sono state regolate le attività nella cosiddetta "fase 2" è stata lasciata in misura eccessiva alla discrezionalità dei singoli Capi degli Uffici Giudiziari e della Magistratura più in generale, con il risultato di centinaia di protocolli e linee guida.

I tempi della Giustizia sono ancora imbrigliati in una miriade di linee guida – circa 500 – diverse per ogni singolo ufficio (o anche all'interno dello stesso ufficio) che molto spesso hanno interferito con le garanzie assicurate alle parti e alla loro difesa dalla disciplina processuale derivante dalla legge primaria e che hanno certamente contribuito a creare disordine istituzionale intorno ai palazzi di Giustizia chiusi per Covid.

E' stata veramente "infelice" la scelta di lasciare all'autonomia dei singoli capi degli Uffici la facoltà di disporre protocolli/linee guida che, predisposti con l'intento di elaborare principi di carattere organizzativo, di fatto hanno comportato una "disomogeneità" delle regole, rischiando di creare differenti modalità di gestione del sistema giustizia nei vari Fori, che dovrebbe invece essere unitario, riguardando sia l'esercizio del diritto di difesa, che la funzione giurisdizionale! Molte delle linee guida emesse hanno precisato che la sospensione dei termini si applica anche ai procedimenti familiari (tranne che in una situazione dedotta o rilevata di pregiudizio), ma è pur vero che le stesse linee guida non possono essere considerate "norme" a tutti gli effetti e ciò ha sollevato molte preoccupazioni negli avvocati familiaristi, timorosi della eventuale responsabilità professionale derivante dal mancato rispetto dei termini processuali originariamente previsti.

La Corte di Cassazione, con una Relazione del 1 aprile 2020 (Procedimento civile- Emergenza epidemiologica da Covid-19- Misure urgenti per il contrasto- Decreto Legge n.18 del 2020) di fronte all' *"alluvionale"* legislazione urgente dei mesi di febbraio e marzo dettata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha affermato *"in definitiva aderendo ad una interpretazione conforme alla relazione illustrativa, che occorrerebbe ricomprendere nelle materie sottratte (alla sospensione)tutte le cause – e non sono certo un numero trascurabile – di separazione o divorzio, nelle quali si controverte sull'assegno di mantenimento in favore dei figli, dove l'aspetto assistenziale è in re ipsa, ovvero anche sulle pretese economiche del solo coniuge o dell'ex coniuge, quando questo onere abbia profili esclusivamente alimentari"*

La materia familiare e minorile non è suscettibile di sospensione processuale, poiché rappresenta la forza dello Stato a tutela soprattutto dei più deboli e poiché interferisce con i diritti della persona e, in particolar modo con i diritti delle persone fragili. Anche la Cedu si è espressa in tal senso. Il caso in questione riguarda il tentativo di separazione di due coniugi, dal quale dipendeva anche il futuro di un figlio minore. In realtà Strasburgo ha intimato allo Stato italiano di discutere quanto prima una causa che era già stata rinviata a diversi mesi. Peraltro, per introdurre restrizioni straordinarie la CEDU prevede una clausola di deroga alla garanzia del rispetto di alcuni dei diritti garantiti dalla stessa.

Alcuni Paesi hanno presentato istanza di deroga, perché l'Italia non ha ritenuto di notificare la dichiarazione dello stato di emergenza al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e chiedere deroghe alla CEDU? Forse si renderà necessario l'intervento delle Corti nazionali o internazionali per stabilire se non siano verificati abusi e violazioni che, troppo a lungo, hanno omesso di garantire una tutela giurisdizionale adeguata ed effettiva. Anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha ammonito i Paesi a rispettare lo stato di diritto, limitando nel tempo le misure eccezionali.

Gli avvocati familiaristi stanno vivendo un momento storico critico ed impegnativo in cui l'esercizio della professione è diventato veramente complesso. Oltre alla trattazione scritta e all'udienza a contatto, si sono dovute sperimentare nuove modalità di lavoro con la trattazione delle udienze mediante collegamento in videoconferenza sulla piattaforma Teams e Skipe e nuove diverse modalità di comunicazione, tramite dispositivi telematici e, tutto ciò, con molte difficoltà. Ovviamente, essendo le Linee guida diversificate per ogni Tribunale, il difensore innanzitutto ha necessità di reperire – per ogni contenzioso di cui si occupa – le Linee guida emanate dal Tribunale presso cui è pendente il procedimento, per poi correttamente applicarle! La farraginosità del meccanismo, i problemi di connessione, la garanzia della segretezza delle attività svolte in collegamento, l'impossibilità di certezze sul trattamento dei dati sensibili, l'assenza del contraddittorio reale, la smaterializzazione della camera di consiglio non possono essere considerati presupposti e modalità "garantiste".

Gli operatori del diritto che lavorano in questo delicato e peculiare settore sanno bene che in materie come quelle del diritto di famiglia la presenza fisica davanti al giudice è imprescindibile, espressione concreta di quel principio di oralità del processo che assicura l'immediatezza del rapporto con il giudice e che contribuisce a formare il libero convincimento del giudice. Tutto questo non può avvenire con un'udienza da remoto, che è l'antitesi della *"percezione diretta della realtà"*.

Come è stato scritto molto efficacemente da un'autorevole magistrata, *"L'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione corrispondono in pieno alla descrizione di Antonio Tabucchi, al momento in cui il soffitto del planetario si apre e si ha un contatto, una percezione diretta della realtà, della vita che si svolge al di fuori e al di sopra dello scenario limitato del"*

processo. Nell'interrogatorio libero tutti i protagonisti dismettono le proprie vesti di parti e giudice e diventano persone, non si parla di diritti, ma di bisogni, non si cercano sentenze, ma soluzioni ai problemi".

Ecco perché i processi devono celebrarsi in Tribunale. Stiamo parlando di Giustizia e comunque dovrà essere garantito il diritto alla difesa attraverso la relazione della persona che non può o non è in grado di utilizzare strumenti telematici. La Giustizia è servizio pubblico, se ci sono strutture che non sono agibili, si attrezzino nuove aule, come si è fatto in tempo record per gli ospedali.

Certamente lo svolgimento del processo da remoto tutela la salute delle parti e può essere una modalità per eseguire adempimenti ordinari, ma la modalità a distanza non può sostituire il processo dal vivo, soprattutto nelle udienze aventi ad oggetto le relazioni familiari. L'eliminazione della fisicità del luogo d'udienza e delle relazioni tra i soggetti mina le fondamenta ed i principi costituzionali di garanzia e viola – per le modalità previste – le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

In realtà, è nell'ambito della udienza telematica che il ruolo ed i compiti dei protagonisti del processo – tra cui in particolare gli avvocati – sono più delicati e le responsabilità si ampliano. Ciò particolarmente per quanto concerne il processo familiare e minorile, ove il rapporto diretto fra il giudice e le parti private e tra il giudice ed il minore costituisce un aspetto del processo assolutamente "inderogabile", avente fonte nella legge imperativa sanzionata con la nullità del processo in caso di violazione.

Venendo meno la presenza personale nelle aule di giustizia, gli attori del processo a distanza devono adottare misure organizzative di protezione dei dati personali riguardanti la controversia, che durante il collegamento telematico potrebbero – anche involontariamente – entrare nel contatto virtuale e quindi nella disponibilità di soggetti non legittimati. L'esigenza di garantire una tutela rigorosa al diritto alla riservatezza è ancora più incisiva e pregnante proprio nel diritto di famiglia, in cui la trattazione coinvolge informazioni sensibili (la salute, le origini, la sfera sessuale, la situazione reddituale). Ancora più incisiva se riguarda i minori, cosiddetti "soggetti deboli", che purtroppo molto frequentemente non sono nemmeno considerati parti processuali.

Del resto, anche lo stesso Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dispone che ciascun soggetto processuale, anche nella trattazione delle udienze da remoto, garantisca l'invulnerabilità del luogo da cui viene effettuato il collegamento telematico con l'assenza di qualunque condizionamento esterno a tutela del diritto alla riservatezza e del corretto funzionamento della giustizia. Le tecnologie, in realtà, non sono state d'aiuto, innanzitutto perché i cancellieri non hanno facoltà di accedere ai fascicoli da remoto, ma anche per la mancanza di personale tecnico qualificato.

C'è la paura dilagante che si intendano stabilizzare alcune delle misure processuali sperimentate in questo periodo emergenziale, come appunto il processo da remoto! Ma proprio in questo momento di crisi "l'umanità non deve perdere la sua umanità". E il concetto di "umanità" è inscindibilmente legato a quello dei diritti umani, che ci differenziano dal resto degli esseri viventi. Vi è il rischio di "disumanizzazione" del processo, perché come diceva Piero Calamandrei *"Il rispetto della giustizia sta sempre in una maggiore umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore"*. Di dolore nelle controversie familiari ce n'è tanto e non può trovare certo un ostacolo nello schermo di un pc.

Alla mancanza di coordinamento degli uffici giudiziari e all'applicazione diversificata della normativa emergenziale il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense hanno elaborato alcune direttrici lungo le quali si muovono le Linee guida, *"cercando un equilibrio*

fra due esigenze: da un lato la sospensione ed il rinvio dell'attività processuale per azzerare il rischio contagio, dall'altro la neutralizzazione degli effetti negativi sulla tutela dei diritti"(dichiarazione del V.P. CSM David Ermini).

Partendo dal presupposto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza, il CNF ha individuato modalità per procedere laddove non sia possibile celebrare l'udienza in presenza in Tribunale, ma non sia neppure possibile rinviarla. Nello specifico sono state predisposte specifiche linee guida per i procedimenti di natura consensuale, procedimenti di natura contenziosa, ricalendarizzazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione e negoziazioni assistite.

Si è ritenuto opportuno contemperare la tutela di due diritti costituzionali fondamentali, ovvero, da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 della Costituzione) e dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 della Costituzione).

Nella crisi sono aumentati i conflitti e sono emerse nuove questioni giuridiche e in tempi in cui le famiglie sono diventate fragili, le coppie instabili e costrette a una convivenza forzata, le case luogo di conflitti permanenti, se non di trattamenti disumani dovuti all'incremento della violenza domestica, è imprescindibile che la Giustizia risponda efficacemente, a pieno regime.

Ci auguriamo un auspicabile ritorno graduale verso regole processuali ordinarie nel pieno rispetto dei principi costituzionali del diritto di azione, del diritto di difesa, del contraddittorio, nel principio dell'oralità del processo. Si osservino tutte le misure di protezione, si osservino tutti i distanziamenti necessari, ma siamo in un campo molto serio della democrazia per poter aggiungere discussioni interpretative su come e se andare avanti, argomenti drammatici che minano la credibilità del mondo giudiziario.

Se non vogliamo che il valore della Giustizia nella società contemporanea esca mutato da questa crisi dell'umanità, si deve agire. E anche subito... Questa crisi non può essere fronteggiata sacrificando diritti che ci è costato conseguire.

* *Avvocatessa. ISP Bari.*



Alla radice di tutto, Gesù e l'amore

di p. Antonio Consonni *

Le considerazioni fino a qui svolte sul prete e i suoi affetti (1) e il 'posto' della Chiesa nel mondo moderno (2) sarebbero inutili se non si riferissero alla sua origine. L'origine della Chiesa e del prete e dei suoi affetti è Gesù, uomo proveniente da Nazaret, figlio del Padre. A quella radice, a quel principio dobbiamo ritornare, per ricomprendere il senso di tutto.

Nella cultura ebraica era necessaria la fecondità generativa. Gesù di Nazaret vive e cresce nel mondo ebraico dove il celibato non era praticato, anzi era apertamente condannato. I Rabbini erano sposati. Non essere sposato era considerato una trasgressione al precetto "Siate fecondi e moltiplicatevi" (Genesi 1,28) diventato poi un comandamento della Legge Ebraica. È nell'inconscio collettivo che la fecondità e la generatività siano il segno della pienezza della vita a tal punto che chi non può avere figli – oggi come un tempo – è psicologicamente frustrato e, in una cultura religiosa, maledetto da Dio.

Gesù era ebreo e, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere sposato, ma scelse di non sposarsi. Di rimanere celibe. Così ci narrano quasi tutte le confessioni cristiane (Cattolici, Ortodossi, la maggioranza dei Protestanti ecc...). Nei 4 Vangeli canonici non troviamo traccia di una eventuale sposa di Gesù e questo è un dato di fatto, ma dobbiamo ricordare che esistono almeno un centinaio di altri testi, chiamati Apocrifi, in alcuni dei quali troviamo cenni su questo argomento^[1].

Gesù è stato innamorato. Dell'umano comune. Di Dio suo Padre. Del mistero e della magia della vita in cui intravedeva la traccia/l'ombra di una *provvidenza generosa, generatrice di vita*. «Il rabbi di Galilea si lascia toccare dalle donne, accarezzare, baciare, profumare, cospargere d'unguento prezioso, asciugare i piedi con i capelli. Gli incontri con donne sono per l'uomo Gesù occasioni di cambiamento profondo. Con Gesù la corporeità diviene comunicazione affettiva della sequela»^[2]. Le sue parole, i suoi gesti e la sua visione di vita sono piene di questa incandescenza amorosa.

Gesù stesso non ha solo parlato di amore per il prossimo, si è comportato da uomo capace di amare e di essere amato. Sin dall'inizio si è scelto un gruppo di uomini e di donne per costituire la prima comunità che ha voluto educare con pazienza e onestà, con dolcezza ma anche con duri rimproveri. Era la comunità dei suoi amici e delle sue amiche, persone con le quali ha condiviso i giorni buoni e alle quali ha poi chiesto che vegliassero con lui mentre l'angoscia gli attanagliava il cuore. E quando Pietro vive la negazione di aver conosciuto Gesù come un grande tradimento del cuore, Gesù stesso risana la ferita con una domanda che continua a suscitare tenerezza: «*Pietro, mi vuoi bene tu?*». Gesù desiderava, chiedeva che i suoi amici lo amassero. Di fronte alla tomba di Lazzaro

Giovanni dice che «Gesù scoppiò in pianto» perché «Gesù voleva molto bene a Lazzaro, a Marta e a Maria».

Se hai pazienza e curiosità di leggere i vangeli e di entrarne in profondità scoprirai proprio tutto questo: le sue parole, i suoi gesti e la sua visione di vita sono piene, pienissime, di questa incandescenza amorosa. La sua esperienza ricapitola così ciò che narra la Bibbia, il Libro di tutti i libri), per i cristiani la Parola di Dio, ragione del vivere e del credere.

Nel Primo Testamento il rapporto dell'uomo con Dio è reso attraverso la metafora degli amanti: il Signore è lo sposo e la sposa è il suo popolo. In espressioni di densa sensualità e appassionata poesia il Cantico dei Cantici esprime il legame fra Creatore e creatura nella sottile, continua, irresistibile attrazione erotica.

Nel Secondo Testamento il patto d'amicizia, l'Alleanza, l'Amore, si rigenera nella 'corporeità' di Gesù. *L'irruzione di Dio nella storia attraverso il Figlio e la permanenza dell'amore divino sono esaltate in un'ulteriore metafora coniugale: Cristo è lo sposo e la Chiesa è la sua sposa*. [\[3\]](#)

Non meno ricco di metafore è il linguaggio dei grandi mistici, così prego di eros: anche qui ricorrono immagini che accostano l'amare e il perdersi, il precipitare, il naufragare, il confondersi con l'altro, l'annientarsi, l'impazzire, il morire. L'attrazione / repulsione verso il grembo della donna, il grembo materno, il grembo della terra in cui il nostro corpo alla fine verrà ri accolto e sepolto, il senso di vertigine davanti a un vuoto che attira a sé e lo spasimo tra resistere e cedere costituiscono altrettanti termini di un universo simbolico che anima molta poesia d'amore[\[4\]](#).

Da secoli, nella Chiesa cattolica, vivono preti sposati. Si racconta che il cardinal Husar, padre della rinascita spirituale della Chiesa ucraina, un giorno abbia detto: *“In un palazzo di Leopoli, in Ucraina, vivono due famiglie cattoliche, una di rito latino, l'altra di rito greco, entrambe hanno un figlio seminarista. I futuri sacerdoti, che da bambini erano compagni di scuola, una sera d'estate, mentre sono in vacanza, escono insieme per bere una birra e conoscono in un pub due ragazze di cui si innamorano. Ma quando tornano a casa e si confidano sul sentimento sbocciato nei loro cuori, e ognuno lo fa ovviamente con i propri genitori e fratelli, la famiglia di rito greco festeggia e l'altra famiglia piange”*.

Per gli orientali, non è che i sacerdoti possono sposarsi, ma sono le persone già sposate che vengono ordinate. La stessa cosa esiste nella Chiesa di rito latino, come eccezione, dai tempi di Pio XII. Papa Pacelli ha ricevuto ex sacerdoti anglicani che volevano entrare in comunione con Roma e, sposati, sono stati ordinati sacerdoti. Papa Benedetto stesso con la costituzione *Anglicanorum coetibus* ha stabilito che questa eccezione, nel caso degli anglicani, possa continuare. Quindi ci sono già delle eccezioni.

“La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri”. La vicenda mette in gioco ancora una volta il rapporto tra tradizione e tradizionalismo sul quale la Chiesa di oggi si sta confrontando. Per qualcuno la tradizione è qualcosa di immutabile che la Chiesa custodisce e trasmette senza alcuna variazione, mettendola così al riparo dal subdolo e pericoloso tempo presente. Assumono cioè lo stesso meccanismo difensivo che li ha portati a leggere il Concilio Vaticano II solo nella misura in cui confermava ciò che lo aveva preceduto.

Il gesuita francese Michel de Certeau sosteneva invece che la tradizione del vangelo non si attua nelle chiese secondo il paradigma della ripetizione, ma piuttosto della riforma, delle “rotture instauratrici”, del recupero di ricchezza come appello del futuro secondo Dio che la tradizione del Vangelo contiene. L'autentico processo di tradizione è insieme fedeltà e rinnovamento: la prima

chiede il secondo e reciprocamente. Questo processo non funziona primariamente attraverso eliminazioni e aggiunte, ma piuttosto riportando ogni aspetto della propria tradizione al suo centro, Gesù Signore secondo la testimonianza apostolica, e lasciandolo misurare da esso.

L'eros alla radice dell'umano comune e quindi dell'esperienza di fede autentica. L'eros ha bisogno della fede. La pienezza della vita, vocazione unica di tutti, non chiede di spegnere le passioni ma di convertirle. Oggi il discorso su eros e agape è ridotto a etica, impoverito a morale, tra divieti e sanzioni. Nel Medioevo c'era una teologia delle passioni: come strumento rivelativo. L'eros ha oggi bisogno di essere custodito, difeso, e di qualcuno che torni a farlo parlare con il suo vero linguaggio, quello dell'esperienza religiosa, perché *«l'obiettivo del desiderio, nel suo slancio originario, è Dio»* (O. Clément). Liberare il desiderio per desiderare Dio. Ciò che la fede non custodisce, non ama, non cura e non difende, ciò che lascia fuori dalla sua porta, diventa oggetto di rapina perché *«l'eros è la forma più minacciata e più pericolosa dell'amore, sempre sull'orlo dell'abisso»* (H. Gollwitzer). L'eros ha bisogno della custodia della fede non per essere regolamentato, ma per poter fiorire in tutta la sua bellezza. A esplorare questo territorio intermedio, polemico per sua natura, i monaci poeti possedevano una vera teologia della passione amorosa, mentre noi ci accontentiamo di un'etica degli affetti, di una serie di prescrizioni.

È urgente che la Chiesa riprenda a trattare i temi vitali dell'uomo, come il grande dono dell'eros, una spiritualità che parli al cuore, il posto del corpo, l'al di là, il rapporto con la natura e il cosmo, facendone una teologia, riconoscendoli come luogo teologico, e non riducendoli solo a una morale. Ogni vivente ha una vita affettiva, parte alta e forte della sua identità, necessaria per essere felice. Possiamo negarla, ma non eliminarla. La dimensione degli affetti, fondamentale per l'equilibrio della persona, necessaria per vivere (se non amiamo, non viviamo, 1Gv 3,14), e per vivere con gioia, è un autentico luogo teologico: l'amicizia rivela qualcosa di Dio.

Ogni vivente nasce come persona appassionata, e quel malinteso spirito religioso che ci spinge a negare le nostre passioni inaridisce le sorgenti della vita e rende molti cristiani dei predicatori di cose morte. Bisogna non tanto soffocare, ma convertire le passioni; non raggelare, ma liberare i desideri per desiderare Dio. Soltanto chi ama la vita è sensibile al richiamo del Vangelo: *«Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza»*. (Fine)

* *Religioso, educatore della Congregazione della Sacra Famiglia. Martinengo (Bergamo)*

[1] Tutti i Vangeli, Canonici ed Apocriti, furono scritti svariati decenni dopo la morte di Gesù, attingendo ad una fonte comune, denominata "Fonte Q", che consisteva in una serie di "detti di Gesù" che veniva tramandata oralmente ed è ragionevole pensare che, in ciascun Vangelo, l'autore abbia inserito solo ciò che gli stava a cuore per affermare la sua tesi personale sulla figura di Gesù ed ommesso ciò che poteva dargli fastidio. Il principale problema dell'argomento che andiamo trattando è che la tesi teologica che, nel corso dei secoli, ha avuto il sopravvento, è che Gesù era contemporaneamente "vero Dio e vero uomo" e, essendo uomo, è ragionevole pensare che adempisse a tutte le funzioni caratteristiche del mammifero uomo, per esempio che defecasse ed orinasse. Per lo stesso motivo è difficile pensare che sia giunto fino alla morte senza aver mai avuto una eiaculazione. Pensare il contrario significherebbe cadere nell'eresia Docetista (condannata dal Concilio di Nicea nel 325 d.C), che affermava che il corpo di Gesù era apparente e che Egli era solo Dio. D'altra parte anche la terza grande Religione nata in ambiente semitico, l'Islam, aborrisce il celibato: il profeta Maometto era sposato e, per un miliardo ed ottocento milioni di Musulmani sarebbe impensabile il contrario. Fatte queste premesse, vediamo quali documenti potrebbero gettare un po' di luce sul problema della sessualità di Gesù.

[2] MARCO GARZONIO, *Le donne, Gesù, il cambiamento. Contributo della psicoanalisi alla lettura de i vangeli*, La biblioteca di Vivarium, Milano 2005

[3] MARCO GARZONIO, *Eros e creatività*, in (ed.) MARCO GARZONIO, *Il cuore dei preti. L'educazione sentimentale e affettiva dei preti*, San Paolo, Milano 2010, pagina 82.

[4] Garzonio, 90. Era così innamorato Gesù che qualcuno ha osato addirittura affermare che si fosse innamorato di una donna sola: Maria di Magdala. Questo si racconta nel Vangelo di Filippo dove si afferma che *lo baciava sulla sua bocca*; oppure nell'*Ultima tentazione* di [Nikos Kazantzakis](#), Editore [N. Crocetti](#); oppure nel *Codice da Vinci* (2003) di Dan Brown; nel suo libro cita, modificandolo, un passo del *Vangelo secondo Filippo* a sostegno della tesi centrale nella trama del romanzo relativa al presunto matrimonio tra [Gesù](#) e la [Maddalena](#). «*E la compagna del Salvatore è Maria Maddalena. Cristo la amava più di tutti gli altri discepoli e soleva spesso baciarla sulla bocca. Gli altri discepoli ne furono offesi ed espressero disapprovazione. Gli dissero: "Perché la ami più di tutti noi?"*» ([Dan Brown](#), *Il codice da Vinci*, 2003, p. 288). In realtà [Dan Brown](#) tralascia di riportare l'incipit del paragrafo: «La Sofia, che è chiamata sterile, è la madre degli angeli. E la compagna del Salvatore... La teologia gnostica prevede alcune divinità dette eoni, il cui numero varia a seconda delle varie religioni gnostiche (solitamente 9). Secondo gli gnostici due di questi eoni, [Cristo](#) e [Sophia](#), corrispondenti rispettivamente al Figlio e allo Spirito Santo nella Trinità, si sono incarnati rispettivamente in Gesù e in Maria Maddalena, perpetuando sulla terra il loro legame celeste. Il passo potrebbe dunque essere inteso nel senso letterale fornito dal romanzo, oppure come una allegoria di una precisa visione teologica.^[22] Inoltre, in questo stesso vangelo, il bacio sulla bocca è un segno rituale comune anche agli altri personaggi perché «il Logos viene da quel luogo, egli nutre dalla sua bocca e sarà perfetto. Il perfetto, infatti, concepisce e genera per mezzo di un bacio. È per questo che noi ci bacciamo l'un l'altro. Noi siamo fecondi della grazia che è in ognuno di noi».

Notizie in breve

Rapporto fugace: la donna non è obbligata a comunicare la gravidanza

Nel caso di un fugace rapporto sessuale la donna non è tenuta a comunicare all'occasionale partner di essere rimasta incinta; se poi l'uomo si è disinteressato dell'evoluzione del rapporto, ossia delle sue conseguenze, non può poi chiedere il risarcimento del danno per non aver vissuto il rapporto paterno. Lo ha stabilito la Cassazione in un caso in cui la donna, assieme al figlio ormai adulto, aveva citato in giudizio l'uomo chiedendo il riconoscimento giudiziale della paternità. L'uomo, dal canto suo, aveva prima negato l'incontro di un tempo, poi, dopo che il test del Dna ne aveva accertato la paternità, aveva a sua volta citato la donna chiedendo un risarcimento per non essere stato informato della gravidanza e per non aver vissuto il legame paterno.

Uccise il padre, ma fu legittima difesa

Deborah Sciacquatori, 19 anni al momento del fatto, aveva ucciso il padre per difendere se stessa, la madre e la nonna dalla violenza dell'uomo. Ora il Gip di Tivoli, accogliendo le richieste della Procura, ha archiviato l'indagine a suo carico riconoscendo che la ragazza agì per legittima difesa. L'episodio avvenne il 19 maggio 2019 a Monterotondo Scalo, piccolo centro a pochi chilometri da Roma. Quella notte l'uomo, un ex pugile, era rientrato a casa ubriaco e – come era solito fare da anni – aveva aggredito le tre donne. Vista in grave pericolo la madre, Deborah aveva afferrato un coltello e colpito il padre. Subito dopo era scoppiata a piangere gridando: “Che ho fatto... Ti prego, non morire, ti voglio bene”.

Sulle orme del padre, nella Fossa delle Marianne

Il 23 gennaio 1960 Don Wash si calò nella Fossa delle Marianne – con i suoi 11 mila metri la più profonda depressione marina – a bordo del batiscafo Trieste (con lui c'era l'esploratore Jacques Piccard). Sessant'anni dopo, il figlio di Wash, Kelly, ha voluto ripetere l'impresa per ricordare suo padre.

“Diario di un padre fortunato”: Tommi peggiora

Lo seguono in centomila sulla pagina Facebook nella quale racconta le vicissitudini di suo figlio Tommi, un bambino di sei anni affetto da una grave malattia per la quale non esistono cure e che compromette, in modo progressivo, le funzioni del cervello. Francesco Cannadoro, il papà di Tommi, cominciò questo “diario” quattro anni fa. Da qualche giorno le condizioni del bambino si sono aggravate e Francesco ha lanciato un appello: la sua presenza vicino a Tommy è sempre più importante, anche perché per aiutare il bambino che cresce ci vuole forza fisica, ma lui fa il barista, non può certo lavorare da casa. Così ha pensato di far sì che quel “diario” possa permettergli di restare vicino al figlio. Come? Per esempio ospitando inserzioni commerciali di prodotti, o intervenendo a eventi on-line. “La nostra comunità non perderà la sua natura e la sua spontaneità”, ha detto Francesco. Ma in questo modo potrebbe correre da Tommi se ce ne fosse bisogno.

Si ai campioni biologici reperiti dal CTU per l'accertamento di paternità

Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, il CTU incaricato può utilizzare i campioni biologici conservati presso l'ospedale in cui era stato ricoverato il genitore. La conservazione del materiale biologico da parte della struttura sanitaria pubblica, trova giustificazione nel fine istituzionale dell'ente, che ha obblighi di archiviazione dei dati per il

perseguimento di interessi pubblici prevalenti, tra i quali rientra l'utilizzo giudiziario del campione biologico.

La Corte di Cassazione – sentenza 5 maggio 2020, n. 8459 – ha trattato un particolare caso in cui, nel giudizio di accertamento della paternità naturale, il CTU incaricato di eseguire i test ha utilizzato materiale biologico del presunto padre prelevandolo da una struttura ospedaliera che li deteneva. (Fonte: www.altalex.com. Da un articolo di Giuseppina Vassallo)

Alienazione parentale? Per il Tribunale di Castrovillari esiste eccome!

Una interessante decisione che ripropone il tanto discusso tema della alienazione parentale è stata presa dal Tribunale di Castrovillari con decreto 30 giugno 2020, mentre questo numero di *ISP notizie* era in fase di pubblicazione. La pronuncia merita un approfondimento e ne riparleremo in seguito. Qui basti dire che nel corso di una vicenda riguardante l'affidamento di due minori la CTU aveva evidenziato una chiara situazione di alienazione parentale posta in essere dalla madre, che con “significativo condizionamento psicologico” aveva cercato di cancellare e sostituire la figura paterna con quella dell'uomo che aveva successivamente sposato. Il Tribunale ha condiviso in pieno il parere del perito (avallato dal Consultorio al quale i due minori erano stati temporaneamente affidati) e ha disposto l'affidamento al padre in modalità che è stata definita “super esclusiva”. E dunque minori affidati al padre e “collocati” presso di lui. La madre dovrà contribuire al loro mantenimento e pagare le spese processuali, visto che lo svolgimento della causa – hanno stabilito i giudici – è da attribuirsi esclusivamente alla alienazione parentale da lei attuata.

Lettera di Amélie Nothombe al padre scomparso

Una lunga e commovente lettera al padre, morto in Belgio a 83 anni nel primo giorno in cui il Paese varava le restrizioni per il coronavirus, è stata scritta da Amélie Nothombe e letta integralmente dalla radio France Inter. La scrittrice Belga, che vive da molti anni in Francia, era molto legata al padre, più volte ricordato nei suoi libri. Con lui, che era stato ambasciatore per il suo Paese in Birmania, Giappone e Thailandia, aveva girato mezzo mondo. “Caro papà” – scrive fra l'altro Nothombe – sei morto il primo giorno di confinamento, Credo tu l'abbia deciso. Il confinamento non faceva per te. Tu eri – no, tu sei, non vedo perché non dovrei usare il presente – sei un uomo incapace di confinamento”.

Tre anni, esce da solo di notte e va in giro per il paese

Deve avere di certo un grande spirito di avventura (e molto coraggio) il piccolo di nemmeno tre anni che intorno alle tre di notte, mentre i genitori dormivano, è uscito di casa e se ne è andato in giro per il paese, San Felice sul Panaro, provincia di Modena. Arrivato a circa un chilometro da casa è stato notato da una donna che ha avvertito i carabinieri. I militari hanno soccorso il piccolo, gli hanno fatto indossare un maglione e lo hanno portato in caserma, dove gli hanno offerto due merendine. Poi hanno rintracciato l'abitazione del bambino (cancello e porta d'ingresso erano ancora aperti) e hanno svegliato gli increduli genitori. Per aprire il portone di casa il bimbo si era arrampicato su uno sgabello.

Padre assassino: sul piccolo anche bruciature con l'accendino

Terribile deposizione, in Corte d'Assise a Milano, della madre del bambino – poco più di due anni – ucciso dal padre, Alija Hrustic, di 25 anni, nel maggio scorso a San Siro (Milano). La donna ha raccontato delle violenze a lungo esercitate sui cinque figli e su di lei e di come l'uomo si accanisce in particolare sul più piccolo dei bambini. In particolare, ha confermato quello che l'autopsia sul

corpo della piccola vittima aveva già evidenziato: i segni di numerose bruciature sui piedini del bimbo erano stati provocati dal padre con un accendino.

Interrogazione in Parlamento per bimba contesa

Il caso di una bimba di quattro anni contesa fra il padre che si trova nel Lazio e la madre che vive in Sardegna è stato oggetto di una interrogazione presentata al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dalla deputata Veronica Giannone, segretaria della Commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza. Secondo quanto riferito dalla on. Giannone, la bambina, negli ultimi tre mesi, ha avuto contatti solo telefonici con la mamma e nessuna visita né videochiamate, nonostante i ripetuti solleciti.

La bambina, dopo la separazione dei genitori, è stata affidata al padre. Non conosciamo i dettagli della vicenda (numerose sono le prese di posizione a favore della madre e di un giusto rapporto di bigenitorialità, mentre non risultano dichiarazioni paterne) e non si capisce perché non vengano fatti incontri via Skype. Quanto alle visite, certamente il lockdown dovuto al coronavirus le ha rese ovunque più difficili, penalizzando madri e, più spesso, padri separati.

Morto padre Serena Mollicone: 19 anni in attesa di giustizia

E' morto a 72 anni Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, la giovane diciannovenne i cui corpo senza vita fu trovato il 2 giugno 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone. E' morto dopo aver atteso per 19 anni che fosse fatta luce (e giustizia) sulla morte della figlia, spendendo tutto se stesso per quell'obiettivo. Qualche mese fa aveva avuto un infarto, dal quale non si era più ripreso. Le indagini e le perizie hanno imboccato una strada precisa che chiama in causa l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Francesco Mottola, la moglie e il figlio di questi e altri due carabinieri. Per tutti e quattro – ritenuti a vario titolo coinvolti nell'omicidio di Serena – è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel giorno della sua morte la ragazza si era recata nella caserma dei carabinieri, sembra per denunciare un traffico di stupefacenti. Qui sarebbe avvenuto un violento litigio con il figlio di Mottola. Nel processo in corso l'Arma si è costituita parte civile.